



*Comune di Eupilio*

*Provincia di Como*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ISTITUZIONE  
E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI  
SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25.11.2025.

<b>INDICE</b>		
Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Istituzione e presupposto dell'imposta	Pag. 3
Art. 3	Determinazione della misura dell'imposta	Pag. 3
Art. 4	Soggetti passivi	Pag. 4
Art. 5	Esenzioni	Pag. 4
Art. 6	Versamento dell'imposta	Pag. 4
Art. 7	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	Pag. 5
Art. 8	Destinazione del gettito	Pag. 6
Art. 9	Attività di controllo e accertamento dell'imposta	Pag. 6
Art. 10	Sanzioni	Pag. 7
Art. 11	Rimborsi	Pag. 7
Art. 12	Contenzioso	Pag. 8
Art. 13	Funzionario responsabile dell'imposta	Pag. 8
Art. 14	Disposizioni finali e transitorie	Pag. 8

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art 2**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta **decorre dal 01/01/2026**, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla legge Regionale in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune di Eupilio fino ad **un massimo di 10 dieci pernottamenti consecutivi mese solare**.
4. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.

## **Art. 3**

### **Determinazione della misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge.
3. L'imposta si applica per tutto l'anno.

#### **Art. 4**

##### **Soggetti passivi**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Eupilio, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 commi 3 e 4.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, (o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo), che rilasciano quietanza delle somme riscosse.

#### **Art. 5**

##### **Esenzione**

1. Sono esentati dal pagamento:
  - a) Minori di diciotto anni di età;
  - b) coloro che pernottato presso foresterie in uso alle associazioni sportive;
  - c) coloro che pernottano nelle case religiose e di ospitalità;
  - d) coloro che alloggino nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - e) i disabili con invalidità non inferiore al 80%, debitamente certificata, ed il loro accompagnatore, nella misura massima di un accompagnatore per ogni disabile.
2. Le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione prevista dall'art. 7.

#### **Art. 6**

##### **Versamento dell'imposta**

1. I gestori della struttura ricettiva effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Eupilio entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun mese:
  - a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Eupilio;
  - b) mediante Pago Pa.

2. Il versamento dovrà contenere la causale “imposta di soggiorno, il mese di riferimento ed il codice identificativo della struttura”.
3. Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.

## **Art. 7**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Eupilio sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e delle relative esenzioni.
2. I gestori della struttura ricettiva presentano al Comune di Eupilio, entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun mese, comunicazione su modello predisposto dal Comune o fac-simile riportante:
  - il numero dei pernottamenti totali;
  - il numero dei pernottamenti imponibili;
  - il numero dei soggetti esenti ai sensi dell'art. 5;
  - l'imposta dovuta;
  - eventuali importi non versati da cumulare al mese successivo.
  - eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta dovuta (ad esempio: rifiuto versamento del soggetto passivo d'imposta a cui andrà fatto compilare apposito modulo).
3. In caso di pernottamenti a cavallo del mese o anno solare, il numero complessivo deve essere comunicato nel mese o nell'anno del check-out.
4. La comunicazione deve essere trasmessa per via telematica, mediante la procedura informatica definita dal Comune di Eupilio.
5. La dichiarazione deve essere predisposta, anche in assenza di pernottamenti/alloggi, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese solare.
6. I gestori hanno l'obbligo di iscriversi al Portale definito dal Comune compilando tutti i dati richiesti sul modulo di attivazione. L'iscrizione al portale deve essere effettuata entro il termine della prima dichiarazione mensile dei pernottamenti successiva all'avvio dell'attività.
7. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

8. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà presentare dichiarazioni distinte per ogni struttura.
9. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile dei gestori delle strutture ricettive permane, in capo a questi, l'obbligo di presentazione, se ed in quanto normativamente dovuta, entro il termine ultimo del 20 gennaio successivo a quello di riferimento, del conto giudiziale della gestione redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello, in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante) della struttura ricettiva, può essere consegnato oppure trasmesso mediante raccomandata a/r. Solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Modello 21, sottoscritto con firma digitale, potrà essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
10. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo per 5 anni, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

## **Art. 8**

### **Destinazione del gettito**

1. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e volti alla sostenibilità ambientale, economica e sociale dello sviluppo, al fine di creare le condizioni di una equilibrata e virtuosa convivenza tra l'economia turistica e la vita della comunità.
2. L'imposta è destinata al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

## **Art. 9**

### **Attività di controllo e accertamento dell'imposta**

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
  - invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - inviare, ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - effettuare sopralluoghi tramite gli agenti di Polizia Locale.

### **Art. 10**

#### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al responsabile del pagamento, la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica al responsabile del pagamento, la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto ai sensi del comma 3ter art. 4 del D.L.vo n. 23/2011.
4. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

### **Art. 11**

#### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Eupilio da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

## **Art. 12**

### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Art. 13**

### **Funzionario responsabile dell'imposta**

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

## **Art. 14**

### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali ed in tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.